



Bruxelles, 3 marzo 2025  
(OR. en)

6007/25

LIMITE

CORLX 151  
CFSP/PESC 225  
CONOP 8  
CONUN 25  
COARM 33

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche, del suo programma intersessionale e dei preparativi per la sua decima conferenza di revisione degli Stati parti

---

**DECISIONE (PESC) 2025/... DEL CONSIGLIO**

del ...

**a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche,  
del suo programma intersessionale e dei preparativi per  
la sua decima conferenza di revisione degli Stati parti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ("strategia dell'UE").
- (2) L'Unione sta attivamente attuando la strategia dell'UE e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare quelle misure connesse con il rafforzamento, l'attuazione e la diffusione universale della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (*Biological and Toxin Weapons Convention* – BTWC).
- (3) La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori ed esprime l'obiettivo dell'Unione di rafforzare le azioni concrete a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.

- (4) Nel quadro della strategia dell'UE, il Consiglio ha adottato a sostegno della BTWC le azioni comuni 2006/184/PESC<sup>1</sup> e 2008/858/PESC<sup>2</sup> e le decisioni 2012/421/PESC<sup>3</sup>, (PESC) 2016/51<sup>4</sup>, (PESC) 2019/97<sup>5</sup>, (PESC) 2021/2033<sup>6</sup>, (PESC) 2023/123<sup>7</sup> e (PESC) 2024/349<sup>8</sup>. È opportuno che tale sostegno dell'Unione prosegua.

---

<sup>1</sup> Azione Comune 2006/184/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51, ELI: [http://data.europa.eu/eli/joint\\_action/2006/184/oj](http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/184/oj)).

<sup>2</sup> Azione comune 2008/858/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29, ELI: [http://data.europa.eu/eli/joint\\_action/2008/858/oj](http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/858/oj)).

<sup>3</sup> Decisione 2012/421/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 61, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2012/421/oj>).

<sup>4</sup> Decisione (PESC) 2016/51 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 50, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2016/51/oj>).

<sup>5</sup> Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 19 del 22.1.2019, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/97/2023-01-17>).

<sup>6</sup> Decisione (PESC) 2021/2033 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 415 del 22.11.2021, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2033/oj>).

<sup>7</sup> Decisione (PESC) 2023/123 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 16 del 18.1.2023, pag. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/123/oj>).

<sup>8</sup> Decisione (PESC) 2024/349 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (GU L, 2024/349, 17.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/349/oj>).

- (5) L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



## *Articolo 1*

1. Nel contesto dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l'Unione continua a sostenere le attività svolte dall'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) mediante un'azione operativa a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (*Biological and Toxin Weapons Convention – BTWC*), del relativo programma intersessionale e dei preparativi per la decima conferenza di revisione (“azione”).
2. Gli obiettivi dell'azione sono i seguenti:
  - a) sostenere il programma intersessionale della BTWC facilitando le discussioni in sede di gruppo di lavoro sul rafforzamento della BTWC nonché i preparativi per la decima conferenza di revisione nel 2027;
  - b) rafforzare l'attuazione della convenzione basandosi sui risultati conseguiti con le precedenti decisioni (PESC) del Consiglio.
3. Una descrizione dettagliata dell'azione figura nell'allegato della presente decisione.

## *Articolo 2*

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è a cura dell'UNODA.
3. L'UNODA svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l'UNODA.

## *Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'esecuzione dell'azione ("spese") è pari a 1 474 753.82 EUR.
2. Le spese sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l'UNODA ("accordo"). L'accordo prevede che l'UNODA assicuri al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell'accordo.

*Articolo 4*

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche dell'UNODA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione dell'azione.

*Articolo 5*

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione non è più in vigore 36 mesi dopo la conclusione dell'accordo.  
Tuttavia, essa non è più in vigore 6 mesi dopo la data di entrata in vigore se l'accordo non è stato concluso entro tale termine

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---